

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4486-A

Relazione orale
Relatore MONTICONE

TESTO PROPOSTO DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 27 settembre 2000

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513,
ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

**d’iniziativa dei senatori BISCARDI, PAGANO, CARPINELLI,
RESCAGLIO, BUCCIARELLI, VERTONE GRIMALDI,
CORTIANA, BERGONZI, BEVILACQUA, SQUARCIALUPI,
BRUNO GANERI, PERUZZOTTI, SERVELLO, MANARA,
MANTICA, NAVA, BRIGNONE, PAPPALARDO, MARRI, DE
GUIDI, DONISE, FIORILLO, PELELLA, FERRANTE,
TRAVAGLIA, TAROLLI, ASCIUTTI e LO CURZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2000

—————

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

Disegno di legge n. 4486, d’iniziativa dei senatori Biscardi ed
altri, e testo proposto dalla Commissione. » 6

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: PASTORE)

18 aprile 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

(Estensore: PASQUALI)

4 luglio 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PASTORE)

11 luglio 2000

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

su ulteriore emendamento

(Estensore: PASQUALI)

18 luglio 2000

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento trasmesso, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge

3 aprile 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 abbia carattere programmatorio e ad eccezione che sulla soppressione dell'articolo 31 di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 4, per la quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su emendamenti

19 luglio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi. Il nulla osta sugli emendamenti 1.1 e 3.6 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 2.1 e 5.1. Il nulla osta sull'emendamento 5.10 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, al trasferimento della copertura sull'accantonamento del Ministero del tesoro di cui al fondo speciale.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti che utilizzano l'accantonamento dei Beni culturali di parte corrente e capitale è, infine, a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le nuove autorizzazioni (correnti e capitale) degli emendamenti eventualmente approvati non superino complessivamente l'importo di 21,790 miliardi per l'esercizio 2000 e 7,320 miliardi per l'esercizio 2002 e che - tenuto conto che già nel disegno di legge parte della spesa in conto capitale viene coperta a valere sulle risorse correnti - in caso di approvazione di nuove autorizzazioni di spesa di parte capitale per l'esercizio 2000 e superiori a 1,5 miliardi per il 2002, la relativa copertura sia posta a carico del fondo speciale di parte corrente.

sul testo predisposto dalla Commissione

26 settembre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo predisposto dalla Commissione, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulata la clausola di copertura finanziaria, con il trasferimento di una quota della copertura, pari a lire 2 miliardi per il 2000, dalla parte capitale alla parte corrente.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BISCARDI ED ALTRI

Art. 1.

(Interventi su beni culturali statali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1999, n. 513, e con le modalità del comma 2 del medesimo articolo, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 30.000 milioni nell'anno 2000, di lire 19.600 milioni nell'anno 2001 e di lire 37.600 milioni nell'anno 2002.

Art. 2.

(Piano pluriennale per l'archeologia)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali predispose un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e può comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.

Art. 3.

(Contributi ed interventi speciali)

1. Dall'anno 2000 il contributo statale all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960,

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Interventi su beni culturali statali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1999, n. 513, **nonché per interventi nel settore degli Archivi di Stato**, e con le modalità del comma 2 del medesimo articolo, è autorizzata la ulteriore spesa di lire **32.000** milioni nell'anno 2000, di lire **37.100** milioni nell'anno 2001 e di lire **33.600** milioni nell'anno 2002.

Art. 2.

(Piano pluriennale per l'archeologia)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali predispose un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire **21.000** milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e può comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.

Art. 3.

(Contributi ed interventi speciali)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

n. 1520, è determinato in lire 400 milioni annue.

2. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per le celebrazioni della battaglia di Montecassino.

3. Per la ristrutturazione del teatro «La Scala» e per la Biblioteca europea di Milano, da realizzare anche attraverso soggetti a tal fine costituiti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni nel 2000, di lire 6.500 milioni nel 2001 e di lire 6.500 nel 2002. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto al riparto delle predette somme, assegnando per ciascuna finalità il cinquanta per cento delle medesime.

4. È concesso un contributo statale di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, alla Scuola di Musica di Fiesole.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di spettacolo)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole «contributi in conto interessi, in favore» sono inserite le seguenti «di persone giuridiche private e».

2. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole «in misura prevalente»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Alla Fondazione Teatro alla Scala è concesso un contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il contributo è finalizzato all'attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico e dei laboratori del Teatro.

4. Per la biblioteca europea di Milano, da realizzare anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel 2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002.

5. Alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole è concesso, a decorrere dall'anno 2000, un contributo aggiuntivo di lire 1.000 milioni a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attività musicali della Scuola.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attività culturali)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole «contributi in conto interessi, in favore» sono inserite le seguenti «di **soggetti** e persone giuridiche private e».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

b) il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

4. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001».

Art. 5.

(Potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico)

1. Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, deve intendersi riferito al personale indicato nella Tabella 1 allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei Carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.

2. Per il ripianamento degli effettivi, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Le disponibilità di bilancio destinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 5.

(Copertura degli oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 46.400 milioni nell'anno 2000, a lire 54.500 milioni nell'anno 2001 e a lire 70.500 milioni nell'anno 2002 si provvede, quanto a lire 9.400 milioni nell'anno 2000, a lire 10.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 2.000 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e quanto a lire 37.000 milioni nell'anno 2000, a lire 44.500 milioni nell'anno 2001 e a lire 68.500 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Copertura degli oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire **48.400** milioni nell'anno 2000, a lire **76.000** milioni nell'anno 2001 e a lire 70.500 milioni nell'anno 2002 si provvede, quanto a lire 9.400 milioni nell'anno 2000, a lire 10.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 2.000 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e quanto a lire **39.000** milioni nell'anno 2000, a lire **66.000** milioni nell'anno 2001 e a lire 68.500 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO

Tabella 1

(Articolo 5)

**Personale dell'Arma dei Carabinieri da collocare in soprannumero
per il potenziamento del Comando Carabinieri
per la tutela del patrimonio artistico**

Grado	Unità
Generali di brigata.	1
Colonnelli.	1
Tenenti colonnelli.	2
Ufficiali inferiori	21
Marescialli nei vari gradi	18
Brigadieri nei vari gradi.	24
Appuntati e Carabinieri	21
TOTALE . . .	88

